


		
	<p><i>Istituto di Istruzione Superiore</i> <i>“A. Cuomo - G. Milone” - Nocera Inferiore (Sa)</i> <i>Professionale Statale Polispecialistico</i></p>	
<p>Ambito 25 (Sa) - Cod. Mecc. SAIS06800T - C.F. 94065850656 Via degli Olivetani, 14 - 84014 Nocera Inferiore(Sa) Tel. 0815174019 E-mail: sais06800t@istruzione.it P.e.c.: sais06800t@pec.istruzione.it sito web: www.istitutosuuperiorecuomomilone.edu.it</p>		

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

in applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR 24 Giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 Novembre 2007, n. 235)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 11 DEL 5 OTTOBRE 2023



La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. Tutti i componenti della comunità scolastica (Alunni, Genitori, Dirigente, DSGA Docenti

e Personale ATA) hanno il dovere del reciproco rispetto, di osservare le regole della civile convivenza, di rispettare l'ambiente, di concorrere all'ordinato svolgimento della vita scolastica in tutte le sue manifestazioni.

I. STUDENTI

Art.1: Diritti

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova.

I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto sono utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del D.Lgs.196/03 sulla privacy.

Il passaggio di informazioni inerenti la carriera scolastica dello studente maggiorenne potrà avvenire solo con il suo consenso scritto.

Art. 2: Doveri

I doveri tendono a garantire, nella quotidianità della vita scolastica, l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti da apposite norme per il personale docente e non docente della scuola, per quanto riguarda gli studenti, vengono sanciti dal presente regolamento.

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
- avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi;

- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico;
- indossare un abbigliamento consono al luogo in cui si trovano (sono vietati: pantaloni corti, minigonne, canotte, cappelli);
- non utilizzare, durante l'orario scolastico, telefoni cellulari, apparecchi fotografici, registratori, tranne che per motivi didattici e previa autorizzazione del docente. Il mancato rispetto del divieto comporta il ritiro temporaneo dell'apparecchio durante la lezione con annotazione sul registro ed eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

Art. 3: Assemblee di classe e di Istituto

Le assemblee degli studenti, previste dagli artt. 12,13,14 del D.Lgs.297/1994, possono essere di classe o di Istituto.

L'assemblea di classe si può convocare una volta al mese, per non più di 2 ore. La richiesta va presentata dagli studenti rappresentanti di classe almeno due giorni prima dello svolgimento, al protocollo, con l'indicazione del giorno, dell'ora di svolgimento e dell'argomento.

L'assemblea di Istituto riguarda tutti gli studenti di tutte le sedi e può essere convocata una volta al mese. La richiesta va presentata almeno quattro giorni prima, al protocollo, e deve indicare il giorno, la durata e l'argomento. La richiesta deve essere firmata da tutti gli studenti rappresentanti di Istituto. L'assemblea di Istituto è preceduta dalle assemblee di classe e pertanto avrà inizio alla terza ora. In mancanza di un locale unico che possa ospitare tutti gli studenti dell'Istituto in assemblea, i rappresentanti di Istituto possono chiedere che gli argomenti all'ordine del giorno vengano discussi solo nelle assemblee di classe e contestualmente chiedere di uscire anticipatamente da scuola alla fine della seconda ora, previo avviso alle famiglie. Le assemblee, di classe o di Istituto, vanno tenute in giorni diversi della settimana durante l'anno scolastico. L'ultima assemblea, sia di classe che di Istituto, non può essere svolta meno di trenta giorni prima del giorno fissato come termine delle lezioni dal calendario scolastico regionale.

Art. 4: Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono, sempre e comunque, temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di Stato. Secondo la normativa in vigore la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Le sanzioni disciplinari si ispirano al principio della gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.

I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

- a) sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (compresa l'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, e/o a particolari attività progettate dalla scuola);
- b) sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni;
- c) sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all'Istituto.

Il provvedimento disciplinare della sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, è preso collegialmente dal consiglio della classe cui appartiene lo studente, convocato in seduta straordinaria dal dirigente scolastico.

I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Il provvedimento di sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza (allontanamento dalla comunità scolastica) può essere impugnato dall'alunno dinanzi all'Organo di Garanzia, entro sette giorni dalla comminazione. In mancanza il provvedimento diventa definitivo.

Le tipologie di sanzioni disciplinari applicabili agli studenti sono:

- a) richiamo verbale da parte dei docenti, del Responsabile di sede o del Dirigente scolastico;
- b) annotazione sul registro di classe e sul registro elettronico da parte dei docenti;
- c) nota disciplinare sul registro di classe e sul registro elettronico da parte dei docenti;
- d) comunicazione alla famiglia da parte del docente o del D.S. o del Coordinatore del c.d.c.;
- e) convocazione dei genitori da parte del D.S. o del Coordinatore del c.d.c.;
- f) sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni, disposta dal D.S., su delibera del Consiglio di Classe

convocato in seduta straordinaria.

Al raggiungimento delle 5 note disciplinari sul registro di classe e sul registro elettronico per infrazioni riguardanti i doveri indicati nell'art. 2, è previsto l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

Risarcimento del danno

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- a) chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- b) nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- c) nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- d) qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- e) se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- f) è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- g) le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Art. 5: Organo di Garanzia

La normativa

L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5).

Nello specifico: D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

2. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da: Dirigente scolastico con funzione di Presidente, due rappresentanti dei docenti (1 docente designato dal Collegio Docenti e 1 eletto dal Consiglio di Istituto), due rappresentanti dei genitori (Rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto), due rappresentanti degli studenti (presenti nel Consiglio di Istituto).

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

L'Organo di Garanzia ha compiti legati all'ambito disciplinare e nello specifico decide:

- in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 4: Assenze

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (D.P.R. 122/2009, articolo 14, comma 7). Ciascuno studente, pertanto, ai fini della validità dell'anno scolastico, non potrà superare il limite massimo di assenze del 25% dell'orario annuale personalizzato, pari a 264 ore (ossia al 25% di 32 ore settimanali per 33

settimane convenzionali di lezione) su 198 giorni convenzionali di lezione.

Il superamento dei suddetti limiti massimi di ore di assenze comporterà la invalidità dell'anno scolastico, quindi la mancata ammissione dell'alunno allo scrutinio finale, a prescindere dai voti di profitto conseguiti.

Saranno conteggiati nei limiti massimi di assenze come sopra calcolati anche i ritardi e le uscite anticipate.

Le assenze giustificate con certificato medico non vengono decurtate dai limiti di assenza massimi consentiti.

Il certificato medico, che la scuola richiede dopo cinque giorni di assenze continuative, serve ad attestare lo stato di salute dello studente, che deve essere tale da consentirne la riammissione in classe, ai fini della tutela della salute dello studente stesso, dei compagni e degli operatori scolastici: non serve ad annullare l'assenza dalle lezioni.

Gli unici casi di deroga, approvati dal Collegio Docenti, al limite massimo di assenze consentite, al fine della validità dell'anno scolastico, riguardano:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- gravi situazioni di disagio sociale opportunamente documentate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Il numero di ore di assenze fatto registrare dal singolo studente influisce sul voto di condotta: all'aumentare del numero di ore di assenze il voto in comportamento diminuirà proporzionalmente.

Art. 5: Assenze di massa o arbitrarie

Premesso che lo "sciopero", spesso impropriamente invocato ed attuato dagli studenti, è un diritto proprio dei lavoratori, per altro rigidamente normato, e non degli studenti, ne consegue che l'assenza per c.d. "sciopero" degli studenti, non essendo contemplata dalla legge, è da considerarsi, ove si verifichi, arbitraria ed ingiustificata.

Allo stesso modo, arbitrarie e ingiustificate, sono considerate le assenze c.d. "di massa", ossia quelle che coinvolgono almeno l'80% degli alunni di una classe.

Le uniche assenze degli studenti previste ed ammesse, quindi giustificabili dai genitori, sono quelle dovute a motivi di salute o di famiglia.

Sanzione

Procedimento disciplinare a carico dello studente, che può concludersi, secondo le determinazioni del consiglio di classe riunito in seduta straordinaria, con un provvedimento di sospensione dalle lezioni (con o senza obbligo di frequenza) e con il rischio di perdita dell'anno scolastico per voto di condotta insufficiente.

I genitori, primi responsabili dell'educazione e delle azioni dei propri figli (artt. 147 e 2048 cod. civ.), sono tenuti a vigilare costantemente sugli stessi e a controllarne l'assiduità alla frequenza delle lezioni, oltretutto il rispetto dei regolamenti di Istituto ed il rendimento scolastico.

Art. 6: Ritardi ed uscite anticipate

Lo studente ha il dovere di essere puntuale e trovarsi in classe entro l'inizio delle lezioni.

Lo studente in ritardo potrà essere ammesso in classe ma dovrà giustificare il ritardo.

I minuti di ritardo verranno conteggiati ai fini della validità dell'anno scolastico.

I ritardi influiscono sul voto di condotta: all'aumentare dei minuti complessivi di ritardo il voto di condotta diminuirà proporzionalmente.

L'uscita anticipata è consentita solo in via eccezionale e per motivi di famiglia. Gli studenti minorenni in uscita anticipata dovranno essere prelevati da uno dei genitori o da chi ne esercita legalmente la patria potestà o da una persona di famiglia maggiorenne delegata dallo stesso genitore.

Per l'uscita anticipata degli studenti maggiorenni:

- Visto l'articolo 2 del codice civile "la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa". La capacità di agire è l'idoneità del soggetto a porre in essere autonomamente atti negoziali destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica, ivi compresa l'idoneità ad esercitare in proprio i diritti di cui è titolare, ad esempio;
- considerato che tale diritto implica la possibilità, per lo studente maggiorenne, di iscriversi da solo a scuola, frequentarla e interloquire autonomamente con docenti e dirigenti scolastici, finanche a partecipare da solo a colloqui con i professori relativi al suo profitto e ai consigli di classe;
- in un contemperamento fra il diritto allo studio ed il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.), anche se maggiorenni, fino alla loro autosufficienza economica il raggiungimento della maggiore età, non solleva automaticamente i genitori dagli obblighi nei confronti dei figli, che continuano ad essere seguiti sotto tutti gli aspetti, anche quelli educativi.

I genitori degli studenti maggiorenni potranno esprimere la propria volontà con una richiesta scritta (da compilare negli uffici di segreteria o inoltrare via mail) per consentire ai figli di fare domanda di uscita anticipata da scuola, previa richiesta motivata che lo studente dovrà produrre anticipatamente almeno 24 ore prima. L'assenza di tale richiesta non consentirà, a meno di situazioni particolari e contingenti, l'uscita dello studente da scuola, pur se autorizzato dalla presente liberatoria.

Tuttavia, la scuola informerà i genitori della richiesta di uscita anticipata da parte dello studente. Di conseguenza, si evidenzia la circostanza che, senza previa avvenuta informazione scritta dei genitori, non sarà consentito agli studenti maggiorenni di allontanarsi da scuola autonomamente, poiché tale uscita anticipata è consentita solo per gravi motivi, in garanzia del rispetto delle norme di sicurezza.

Le ore di lezione non effettuate per uscite anticipate verranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Le ore di lezione non effettuate per uscite anticipate influiscono sul voto di condotta: all'aumentare delle ore di lezione non effettuate, il voto di condotta diminuirà proporzionalmente.

Art. 7: Regolamentazione entrate in ritardo

Lo studente che arriva in ritardo a scuola è ammesso in classe con annotazione sul registro di classe e sul registro elettronico dell'orario di arrivo e contestuale conteggio dei minuti di ritardo in diminuzione del proprio monte orario personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico. I ritardi devono essere giustificati sul Registro Elettronico Argo dal genitore per i primi quattro ritardi. Dal quinto ritardo in poi il genitore dovrà giustificare sul Registro Elettronico Argo e personalmente.

Il responsabile di sede, raggiunto il numero di cinque ritardi mensili (30 giorni di calendario) da parte dello studente, e valutate le motivazioni dei ritardi, ha facoltà di comminare allo studente ritardatario la seguente

sanzione disciplinare

Sanzione

Un giorno di sospensione dalle lezioni, previa notifica del provvedimento al genitore, con contestuale affido allo stesso del figlio durante il giorno di sospensione ed annotazione sul registro di classe e sul registro elettronico.

Art. 8: Assenze non giustificate

1. Le assenze vanno giustificate, dal genitore, con puntualità tramite il registro elettronico. La giustificazione sarà validata dal docente della prima ora di lezione.
2. Le assenze della durata di cinque giorni ed oltre, dovute a malattia, dovranno essere giustificate sul registro elettronico e con la consegna al rientro del certificato medico che attesti la durata della malattia, la guarigione completa e la possibilità per lo studente di rientrare nella comunità scolastica.
3. L'alunno è tenuto ad informarsi circa i compiti assegnati ed altre notizie di suo interesse.

Sanzione

Le assenze non giustificate verranno annotate sul registro di classe e nel caso in cui non vengano giustificate per cinque giorni consecutivi, saranno sanzionate con l'annotazione sul registro di classe e sul registro elettronico e la comunicazione telefonica alla famiglia. Se la negligenza persiste la famiglia sarà convocata a scuola.

Art. 9: Carente impegno nello studio e assenza del corredo didattico e abbigliamento dedicato

1. Gli studenti sono tenuti ad eseguire e portare a termine regolarmente il lavoro domestico assegnato dai docenti, ad avere cura e a non dimenticare il materiale scolastico e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle attività pratiche.
2. Gli studenti sono tenuti a presentarsi nei giorni fissati dai docenti per le interrogazioni e i compiti in classe. In caso di assenza senza una valida giustificazione o senza preavviso, i docenti possono decidere, a propria discrezione, di non consentire il recupero della prova o di ricorrere ad una prova suppletiva che, tuttavia, sarà valutata applicando criteri più rigidi rispetto a quelli utilizzati per la valutazione degli studenti presenti.
3. Gli studenti sono tenuti a indossare camice e/o divisa per le attività di laboratorio; tuta e scarpe da ginnastica per le attività di scienze motorie.

Sanzioni

Le abituali mancanze di cui sopra verranno sanzionate secondo il livello di gravità e reiterazione mediante: richiamo orale, annotazione sul registro di classe e sul registro elettronico, comunicazione scritta alla famiglia, convocazione a scuola di un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 9: Uso improprio delle uscite per fruire dei servizi

1. L'accesso ai bagni può essere consentito, di norma, ad uno per volta. Tali uscite tuttavia non saranno consentite nel corso della prima e della ultima ora di lezione, salvo situazioni particolari e reali necessità.

2. I permessi per l'uso dei bagni vengono concessi dai vari docenti che si alternano nel corso della giornata in modo tale che non gravino su una stessa fascia oraria e su un'unica disciplina.

3. Gli studenti dovranno ricordare che:

- a. nel bagno è consentito trattenersi per il tempo strettamente necessario;
- b. i sanitari (water, lavabo, ecc.) devono essere adoperati in modo corretto dagli utenti che devono aver cura di lasciarli puliti ogni qual volta ne fanno uso;
- c. carte diverse da quella igienica e gli assorbenti vanno gettati negli appositi contenitori;
- d. i pavimenti non devono mai essere sporcati;
- e. le porte e i muri non devono essere imbrattati con scritte o disegni;
- f. non è consentito andare in bagno durante il cambio d'ora;
- g. è severamente vietato fumare

Sanzioni

Chiunque si renda deliberatamente responsabile di una o più infrazioni di cui sopra, verrà punito con l'ammonizione sul registro di classe e sul registro elettronico se non si sono arrecati danneggiamenti. I casi di danneggiamenti alle strutture, determineranno il risarcimento dei danni arrecati all'amministrazione e la sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni.

Art. 10: Uso scorretto o non autorizzato delle attrezzature didattiche (laboratori, aule speciali, palestra, ecc.)

Gli Studenti:

1. sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature didattiche della scuola (laboratori, aule speciali, palestra, ecc.);
2. hanno l'obbligo di non accedere alle aule ordinarie momentaneamente chiuse, ai laboratori e agli altri locali della scuola da soli e/o senza una precisa autorizzazione del docente;
3. in caso di necessità o di accadimenti non previsti (es. dimenticanza di un oggetto e altro) non accedono all'aula o ad altro locale se non in presenza di un docente o di un collaboratore scolastico.

Sanzioni

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare verranno sanzionate con nota sul registro di classe e sul registro elettronico che inciderà sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.

Art. 11: Relazione con il personale della scuola

1. Gli studenti sono tenuti ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola: D.S., D.S.G.A., Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici.
2. Non rivolgeranno ad essi espressioni irrispettose o minacciose; non useranno mai violenza fisica.
3. La classe in segno di saluto e rispetto, si leverà in piedi in caso di visita del D.S. o di altra autorità scolastica;
4. Sono vietati i festeggiamenti non autorizzati e disciplinati dal D.S. o dal Responsabile di sede.

Sanzioni

Le mancanze di rispetto nei confronti del personale della scuola vengono sanzionate secondo il livello di gravità mediante:

- rimprovero verbale da parte del docente di classe, dal D.S. o dal Responsabile di sede;
- annotazione scritta sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia;
- incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.

Le mancanze gravi, specie se ripetute, comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 4 giorni.

Art. 12: Abbigliamento non consono al contesto scolastico

Gli studenti:

- a) devono avere cura dell'igiene della propria persona, quale forma di rispetto per sé e per gli altri;
- b) devono avere un abbigliamento sempre dignitoso ed adatto all'ambiente scolastico. In particolare, vanno evitate eccessive nudità che non si addicono al contesto scolastico. Pertanto sono da ritenere non consoni allo stile della scuola abbigliamento quali: pantaloni strappati, pantaloni corti, bermuda, gonne corte, canottiere, maglie corte, top scollati, abbigliamento da spiaggia in genere e qualsiasi abito che riveli biancheria intima.

Sanzioni

Le mancanze di cui sopra verranno sanzionate mediante rimprovero verbale da parte del docente di classe, del D.S. o del responsabile di sede, in caso di reiterata inosservanza, si provvederà all'annotazione sul registro di classe e sul registro elettronico che inciderà sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.

Art. 13: Regolamentazione dei comportamenti degli studenti durante gli spostamenti all'esterno della scuola

Comportamenti da tenere durante le uscite:

- a. gli spostamenti da un luogo all'altro devono avvenire con ordine secondo le indicazioni del docente;
- b. durante la visita ai musei, monumenti, ecc., e la partecipazione a rappresentazioni teatrali o cinematografiche, ecc., gli studenti devono tenere un comportamento rispettoso verso i compagni, gli insegnanti e le figure contestuali con cui interagiscono, nonché verso l'ambiente;
- c. gli studenti sono tenuti a partecipare con attenzione seguendo con interesse le spiegazioni delle guide e degli insegnanti;
- d. gli studenti sono tenuti a partecipare con interesse e attenzione a tutti gli eventi e/o attività extrascolastiche
- e. devono tenere un comportamento corretto e rispettoso.

d. Sanzioni

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare le mancanze di cui sopra verranno sanzionate con:

- annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia
- sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni nei casi più gravi ed esclusione dalle uscite extrascolastiche.

Art. 13: Mancato rispetto e/o danneggiamento dei locali, delle attrezzature didattiche

Gli studenti:

- a. sono tenuti a rispettare e a non danneggiare gli arredi, i muri, le aule e i laboratori;
- b. sono tenuti a rispettare e a non danneggiare tutti i sussidi e le attrezzature della scuola.

Sanzioni

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità.

In particolare verranno sanzionate con:

- rimprovero verbale e annotazione sul registro di classe e sul registro elettronico;
- comunicazione scritta alla famiglia e invito a provvedere alla riparazione o sostituzione dell'oggetto o della struttura danneggiati;
- sospensione da 1 a 3 giorni in caso di ostinazione e refrattarietà al rispetto delle regole.

La sospensione dalle lezioni sarà prevista anche nel caso in cui siano state disegnate immagini oscene o se siano state scritte parole offensive della dignità della persona.

Art. 14: Intervalli

La pausa per la consumazione della colazione sarà fruita, dagli studenti, dalle ore 10.00 alle ore 10.15. Il martedì e il giovedì, giorni in cui l'orario di uscita è prevista alle ore 15.00, gli studenti faranno un'altra pausa, dalle ore 13.00 alle ore 13.15

Gli studenti dovranno ricordare che:

- durante tale periodo di tempo potranno rilassarsi compostamente, comunicare con i propri compagni e con i docenti senza mai eccedere o mancare di rispetto a nessuno.

Sanzioni

Gli studenti che durante gli intervalli assumono atteggiamenti poco rispettosi saranno sanzionati mediante richiamo verbale. In caso di reiterata inosservanza, si provvederà all'annotazione sul registro di classe e sul registro elettronico.

Art. 15: Uso dei distributori automatici di bibite & snack

Gli studenti sono tenuti a rispettare, a non danneggiare i distributori automatici di bevande e snack e **a non utilizzarli alla prima ora e nel cambio d'ora.**

Solo in caso di assoluta necessità e/o malore possono delegare il collaboratore scolastico del piano a prendere per proprio conto qualcosa.

Sanzioni

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno sanzionate con:

- rimprovero verbale e annotazione sul registro di classe e sul registro elettronico;
- comunicazione alla famiglia.

Art. 16: Uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature

Gli studenti:

non devono usare a scuola telefoni “cellulari” o altra apparecchiatura atta a riprendere suoni e/o immagini, sono tenuti dall’inizio delle lezioni a tenere il proprio cellulare spento nella borsa. In deroga alla precedente disposizione, l’uso è consentito ove questo sia stato espressamente autorizzato dal docente (nota prot.n. 3952 del 19/09/2023)

Sanzioni

Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare durante l’attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza, il docente provvederà al ritiro immediato del cellulare, che verrà custodito in Presidenza e riconsegnato al termine delle lezioni, e il Consiglio di classe provvederà a sospendere lo studente per 1 giorno.

Art. 17: Divieto di fumo

In tutti i locali dell’Istituto nonché in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto stesso, sino ai cancelli di entrata/uscita, vige il divieto assoluto di fumo, così come prescritto dall’art.4 della L.128/2013, intitolato alla “Tutela della salute nelle scuole”. Il divieto comprende anche le sigarette elettroniche.

Sanzioni

L’inosservanza al presente divieto comporta:

- annotazione scritta sul registro di classe e sul registro elettronico, comunicazione alla famiglia;
- irrogazione delle sanzioni previste dalla legge in caso di reiterazione e refrattarietà al rispetto del presente divieto.

Art. 18: Offese verbali o gestuali nei confronti di docenti

Gli studenti

- a. sono tenuti ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti dei docenti;
- b. non rivolgeranno ad essi espressioni irrispettose o minacciose o gesti irrispettosi;
- c. non useranno mai violenza fisica

Sanzioni

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità.

In particolare le mancanze di cui sopra verranno sanzionate con:

- annotazione scritta sul registro di classe e sul registro elettronico;
- convocazione della famiglia;
- sospensione dalle lezioni in funzione della gravità da 1 a 15 giorni.

Art. 19: Comportamenti contrari alle disposizioni relative alla sicurezza

Gli studenti:

- sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni relative alla sicurezza illustrate dai docenti di classe;
- sono tenuti ad osservare diligentemente le norme di comportamento durante la simulazione della prova di evacuazione.

Sanzioni

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta:

- annotazione sul registro di classe e sul registro elettronico;
- incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.

Art. 20: Violazione verbale, intimidazione o pressione psicologica

Gli studenti:

- sono tenuti ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari;
- non rivolgeranno ad essi espressioni irrispettose o minacciose, gesti irrispettosi;
- non rivolgeranno ad essi intimidazioni o pressioni psicologiche

Sanzioni

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta:

- nota sul registro di classe e sul registro elettronico;
- comunicazione alla famiglia;
- incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento;
- sospensione da 1 a 3 giorni.

Art. 21: Violazione fisica

Gli studenti

- sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari;
- non useranno mai verso di essi violenza fisica come forma di prevaricazione intenzionale.

Sanzioni

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta sospensione da 6 a 10 giorni, immediata comunicazione alla famiglia.

Art. 22: Molestie o pressioni psicologiche offensive per la dignità e la libertà della persona

Gli Studenti:

- a. sono tenuti a rispettare il diritto di tutte le persone ad essere trattate con dignità e rispetto;
- b. si asterranno da ogni tipo di molestie e pressioni psicologiche che possano colpire una persona e renderla vittima di soprusi ed eviteranno comportamenti che possano emarginarla con la conseguenza di turbarne gravemente l'equilibrio psichico, condizionandone la fiducia in se stessa e la capacità di studio;
- c. si asterranno da ogni comportamento sgradevole, anche a connotazione sessuale, offensivo per la dignità e la libertà dell'essere umano.

Sanzioni

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta sospensione da 3 a 5 giorni, immediata convocazione della famiglia.